

215

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall' art. 73 comma 1° comma 1° bis, 30 D.P.R. 9.10.1990 n.309 (T.U.L.Stup.) per avere illecitamente trasportato Kg. 69,560 di cocaina (con principio attivo pari a 80.50%). Con la circostanza aggravante di avere trasportato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

In

di parallelepipedo del peso di circa 1,1 kg l'uno, complessivamente kg 69,56. Veniva sequestrato l'automezzo, due telefoni cellulari e diverse (otto) schede sim, oltre alla sostanza, risultata cocaina (cfr. analisi l.a.s.s. 28.7.2011) ⁽¹⁾.

Da un dialogo epistolare tra difensore e procura, emerge che l'imputato avrebbe fatto presente al primo dell'esistenza di un navigatore gps e di un blocco di appunti contenente le spese di trasferta, delle quali il difensore ha chiesto conto alla procura; La GdF di Como con risposta datata 27.6.2011 ha chiarito che il navigatore Gps se vi fosse stato sarebbe stato sottoposto a sequestro, mentre è custodita un'agenda con numeri telefonici.

In data 29.4.2011 l'imputato, in sede di interrogatorio di convalida a seguito del suo arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

All'udienza del 21.12.2011 l'imputato ha dichiarato di lavorare da trent'anni come camionista, e di avere sempre lavorato. In Italia, nell'ultima parte del camion, hanno trovato la droga, ma l'imputato nulla sa di quello che hanno messo dentro.

2. Nel merito: diversi gli elementi di perplessità. Anzitutto appare già di per sé elemento anomalo la circostanza che la guardia di finanza di Como operi in segno che alle spalle della c.n.r. in oggetto c'era un'attività prodromica, della quale si è ritenuto di non dare conto. Sia consentito però rilevare che dalla stessa non era possibile ricavare elementi oggettivi a carico dell'imputato, posto che altrimenti gli stessi avrebbero dovuto essere allegati; a fortiori, se vi fossero stati elementi di discolta. In sintesi: i soli elementi che viene imposto di ritenere rilevanti sono solo quelli di cui al presente fascicolo. Peraltro è molto spiacevole che l'agenda di cui dà atto la GdF siccome sequestrata non compaia nel relativo verbale.

Ora, il camion conteneva venticinque pallets, pieni di scatole contenenti prodotti farmaceutici. Non vi è nessun onere per un trasportatore di effettuare un controllo della merce trasportata, essendo suo costume limitarsi a un controllo di natura documentale. Né si può ipotizzare un dolo eventuale (non sono rappresentati elementi tali da far ritenere presumibile in capo all'imputato la coscienza della reale natura, anche solo eventuale, della merce trasportata; non si può ritenere infatti rilevante in tale senso la diversità delle scatole, peraltro neppure soverchiamente descritta in

¹ In punto di procedura, dibattuto è il problema della competenza per territorio. Accertato che il trasporto è cominciato quantomeno in (e impregiudicata l'ulteriore, distinta fattispecie dell'importazione), il punto è se l'eccezione di incompetenza per territorio abbia cittadinanza in sede di giudizio abbreviato. L'orientamento dominante nega l'ammissibilità dell'eccezione (da ultimo Cass. 23.2.2011, n. 7025). Si afferma che l'accettazione del rito abbreviato, mancante siccome tale di uno spazio dedicato alla trattazione delle questioni preliminari, comporti rinuncia per fatti concludenti ex art. 183 lett. a) c.p.p. alla questione in esame. Tesi opposta argomenta che il rinvio operato dall'art. 441 c. 1 c.p.p. alle regole dell'udienza preliminare impone di vagliare l'eccezione di incompetenza subito dopo l'accertamento relativo alla costituzione delle parti, ex artt. 420 c. 2 e 491 c. 1 c.p.p. (Cass. 19.12.1991, n. 12894; per il verso però il rimando a quest'ultima disposizione non appare chiaro). Altra tesi infine (su cui Cass. s. 1^a, 23.9.2011, n. 34686, Bega) ritiene che valore del giudice naturale, siccome costituzionalmente rilevante, non possa non essere salvaguardato anche nel rito abbreviato. Il trasporto è iniziato, come fatto accertato, in Ancona. Colà si rinviene il giudice competente. Posto che non è plausibile un sistema che imponga all'imputato l'alternativa tra la rinuncia al rito abbreviato e l'eccezione di incompetenza, tanto più se non vi è un momento di previo contatto con un'autorità giurisdizionale legittimata a statuire sul punto (come nel caso di specie, posto che il rito non è stato incardinato in occasione dell'udienza preliminare, siccome mancante): L'eccezione comunque non è stata sollevata, sicché la stessa deve intendersi rinunciata.

amini tali da generare sospetti; neppure se ne descrive l'ubicazione nel pallets, come pure dello stesso pallets che le conteneva).

Soli elementi a carico in punto di elemento soggettivo: la titubanza e il nervosismo al momento del controllo iniziale. Il silenzio in sede di interrogatorio di convalida. Premesso che l'imputato, in base a un'informativa del d.a.p. del 28.4.2011, non risulta parlare, né comprendere, la lingua italiana, il nervosismo e la titubanza in occasione di un controllo da parte della guardia di finanza è quasi sempre accadimento tale da legittimare una reazione come dire di "nervosismo" da parte di qualunque soggetto perquisito. Ci vuole ben altro che fare titubante e nervosismo. Del pari, l'argomento sovente usato secondo il quale la cura del trasporto di un valore così ingente non può essere affidata a un soggetto che ignora il carico, costituisce una mera regola d'esperienza, logicamente smentibile, e come tale anche nei fatti. Del resto, tra un concorrente nel reato ma inaffidabile siccome corriere, e un corriere ignaro del carico ma professionalmente affidabile, chi sceglierebbe il mittente razionale? E se la scelta fosse avvenuta su un imprenditore nel settore del trasporto, consapevole e concorrente del reato, il quale abbia deciso di avvalersi, per sicurezza, di un dipendente/trasportatore affidabile siccome tale e ignaro del carico (quest'ultimo esempio, si ribadisce, viene fatto solo per mostrare l'estrema opinabilità della massima d'esperienza solitamente invocata, e quindi a prescindere dal fatto che l'imputato fosse dipendente o padroncino).

Altro elemento: il silenzio in sede di interrogatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che non comporta uno spostamento dell'onere della prova a carico della difesa desumere conclusioni sfavorevoli all'imputato dall'esercizio del suo diritto al silenzio, quando le prove siano tali che la mancanza di una diversa spiegazione degli eventi da parte dell'accusato consenta di concludere ragionevolmente nel senso della sua colpevolezza (sent. 8 febbraio 1996, n. John Murray c. Regno Unito, § 54). In sintesi, il silenzio, siccome diritto dell'indagato, non autorizza di per sé alcuna deduzione nei confronti dello stesso; altro discorso invece è la sua concludenza di fatto, ove vagliata nel contesto delle complessive circostanze sul cui sfondo viene tenuto. Nel caso di specie tuttavia non si ritiene che le circostanze fossero così significative come preteso implicitamente dall'ipotesi accusatoria. È del tutto plausibile che un imputato, arrestato per i motivi in esame, intenda fare mente locale, ovvero lasciare parlare i fatti (come si può pretendere che conosca il contenuto di quattro scatole su venticinque pallets?); in sintesi, non si ritiene che venga in rilievo una situazione così stringente tale da imporgli, secondo una logica sostanzialistica, un onere di parlare per chiarire la propria posizione. In termini più astratti: l'oggettiva plausibilità di una situazione di non conoscenza del fatto di reato (il trasporto della droga) da parte dell'imputato a cagione della sua "distanza" (spaziale, temporale, circostanziale) dal reato (nel caso di specie: il numero di scatole trasportate, il numero di pallets trasportati, la quantità esigua di scatole contenenti la droga, la loro non peculiare distinzione siccome idonea a rivelare qualcosa di totalmente eccentrico rispetto a quanto legittimamente

al massimo al
callets, come

trasportato, la circostanza che il trasportatore si limita per solito a un controllo documentale del carico, e non conosce il carico effettivo) non consente di far scattare l'onere, sotto veste di allegazione, di chiarire la propria posizione (onere né più né meno ritenuto operativo sulla base della suddetta sentenza).

Se peraltro si ritiene che detto onere neppure trovi cittadinanza nel diritto italiano, e che quindi il silenzio dell'imputato neppure possa essere vagliato come elemento di fatto utile ai fini di corroborare l'ipotesi accusatoria (come pare verosimile in base agli indici desumibili dall'art. 64 c. 3 lett. a) c.p.p. allorquando pone siccome elemento potenzialmente a carico dell'indagato unicamente le sue "dichiarazioni", chiaramente contrapposte al silenzio che gli compete ex lett. b), nonché dall'art. 274 lett. a) c.p.p. ultimo periodo prima ipotesi), a fortiori si deve allora concludere per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento della colpevolezza ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p. (il richiamo al secondo comma è dato dalla mancanza di una prova positiva dell'innocenza dell'imputato; semplicemente, difetta la prova della sua colpevolezza).

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e 530 c. II c.p.p.

ASSOLVE

dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto

ORDINA

L'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa

La confisca e la distruzione della sostanza in sequestro

La restituzione all'imputato dei cellulari e delle schede sim a lui sequestrate

Monza, 21.12.2011

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(cod. Claudio TRANQUILLO)

21/12/11

IL CANCELLIERE
IL TRIBUNALE

